

LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE

Ha luogo quando, dopo la liquidazione della pensione, si procede al recupero di contributi omessi o al riconoscimento e all'accredito di contributi volontari, figurativi o da riscatto, prima non considerati, ma che si riferiscono a periodi antecedenti alla decorrenza della pensione.

Si dà pertanto luogo alla riliquidazione della pensione originaria dalla sua decorrenza, con l'aggiunta dei periodi recuperati, riconosciuti o accreditati, secondo il sistema di calcolo vigente al momento della decorrenza stessa.

La ricostituzione della pensione avviene su domanda, mediante apposito modulo (Mod. Vo-lo-So-3 / banda arancione).

IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

I contributi relativi a periodi di assicurazione obbligatori e figurativi SUCCESSIVI alla liquidazione della pensione, danno diritto, su domanda, alla liquidazione di supplementi della pensione stessa ogni 5 anni.

Tuttavia il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, dopo due soli anni da parte di pensionati che abbiano raggiunto l'età pensionabile sia del Fondo pensioni lavoratori Dipendenti (fino al 31-12-1999: 59 le donne e 64 gli uomini; dal 1° gennaio 2000: 60 le donne e 65 gli uomini), sia delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) (60 per le donne e 65 per gli uomini).

Il supplemento si somma alla pensione già in atto diventando parte integrante della stessa a tutti gli effetti, compresa la perequazione automatica periodica.

Il supplemento può essere richiesto sia dal pensionato, sia dai suoi superstiti, e decorre dal 1° giorno successivo a quello di presentazione della domanda o da quello successivo al decesso del pensionato; vige la stessa normativa in atto per il calcolo di una pensione normale.

SUPPLEMENTI DI PENSIONE

PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

<i>Condizioni per la liquidazione dei supplementi</i>	
Contributi nell'assicurazione generale obbligatoria	Contributi nelle gestioni dei lavoratori autonomi
5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.	Età pensionabile delle gestioni dei lavoratori autonomi e 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
Per una sola volta, dopo 2 anni per i pensionati con età pensionabile dell'assicurazione generale obbligatoria.	Per una sola volta, dopo 2 anni per i pensionati con età pensionabile delle gestioni dei lavoratori autonomi.

PENSIONI DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI

<i>Condizioni per la liquidazione dei supplementi</i>	
Contributi nell'assicurazione generale obbligatoria	Contributi nelle gestioni dei lavoratori autonomi
5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.	5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
Per una sola volta, dopo 2 anni per i pensionati con età pensionabile dell'assicurazione generale obbligatoria	Per una sola volta, dopo 2 anni per i pensionati con età pensionabile delle gestioni dei lavoratori autonomi.

- **CONTRIBUTI IN DIVERSE GESTIONI**

Nel caso che l'interessato sia già titolare di pensione come lavoratore dipendente e possa far valere anche contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), può chiedere il supplemento solo dopo aver compiuto l'età pensionabile per vecchiaia nelle gestioni speciali (60 anni le donne, 65 gli uomini) e semprechè siano decorsi i 2 anni o i 5 anni.

- **ANCHE I SUPERSTITI**

La domanda di supplemento può essere presentata anche dai superstiti del pensionato. L'importo della pensione spettante verrà così aumentato dei contributi versati dal defunto dopo il pensionamento.